



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila

Numero 4 Del 28-03-17

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).MODIFICHE**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17:35, in Scanno, nella Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SPACONE PIETRO	P	SILVANI LUCA	P
FUSCO AMEDEO	P	PIETRANTONI GIANFEDERICO	P
SILLA ANTONIO GIOVANNI	P	GIAMMARCO PATRIZIO	A
NANNARONE ROBERTO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor FUSCO AMEDEO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Parisi Anna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Assessore esterno: SPACONE GEMMA - A.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) Modifica ed integrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale che ha come presupposto il possesso dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; diretta al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che il Consiglio Comunale di Scanno:

- ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con deliberazione n. 20 del 23 maggio 2014 e con deliberazione n. 23 del 24 luglio 2015 è stato modificato ed integrato negli articoli 42 e 34, per inserire alcune agevolazioni per le utenze "non domestiche" e con la recente deliberazione n. 42 del 30 dicembre 2016 è stato ulteriormente modificato ed integrato;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D. L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- *assume natura tributaria*, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamato in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Considerato, inoltre, che:

✓ il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017 ed in vigore dal 10 marzo 2017, recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

✓ ai sensi della decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il compostaggio dei rifiuti è conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE;

✓ il compostaggio di comunità è anch'esso conteggiato per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE;

✓ il compostaggio di comunità riduce il conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

✓ ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera f) del predetto decreto n. 266 del 2016, sono considerate "utenze conferenti" le utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e all'utilizzo del compost prodotto;

✓ occorre disciplinare anche per le utenze non domestiche quanto previsto all'art. del Regolamento, ai sensi dell'art. che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani abbiano diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo; e che a riguardo di tale ultima previsione deve essere ricordato come la stessa sia condizionata alla preventiva determinazione comunale che individui i rifiuti speciali assimilati;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013, il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni.

Considerata altresì la necessità di adeguare il regolamento alle citate modifiche, nonché di aggiornarlo, anche sotto ulteriori profili, al fine di migliorare il coordinamento dello stesso alle norme statali in materia.

Considerata, in proposito, l'opportunità di integrare e modificare il Regolamento vigente sostituendo l'articolo 42 e 43, come meglio di seguito indicato:

Articolo 42

ESENZIONI E RIDUZIONI

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso - Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico e per la raccolta differenziata.

Agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:
 - del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;
 - del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.
5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
7. Il tributo è dovuto proporzionalmente ai giorni dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte. Si applica la riduzione del 50% della tariffa annua per le utenze non domestiche con riferimento ai locali ed alle aree scoperte, quando siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e che tali locali o aree nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
8. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, a consuntivo,

di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

9. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
10. La riduzione tariffaria di cui al comma 8 sarà proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti delle tipologie sopra specificate effettivamente avviate al recupero e la produzione annua fissata per l'attività ottenuta come prodotto della superficie assoggettata a tributo per il coefficiente di produzione Kd per esso fissato nella TARES approvata.
11. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:
Kg. Rifiuti recuperati
Calcolo della % di recupero= ----- *100
Kd assegnato * sup. tassabile
12. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata da una dichiarazione che attesti le quantità ed i rifiuti avviati a riciclo, compresa la sostanza organica per la produzione di compost, e dalle copie dei contratti, delle fatture, dei formulari, ecc., nonché di una relazione descrittiva idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva, con i dati raggruppati per quantità e categorie omogenee.
13. Il recupero deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
14. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.
15. Per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, relativamente alla parte variabile, è ridotta del 20 per cento. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tassa la suddetta istanza deve essere presentata entro il termine del 30 giugno. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
16. La riduzione di cui al comma precedente cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

17. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 2% ed un massimo del 5%.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30 dicembre 2016;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di apportare, per le motivazioni espresse nella premessa, le modifiche e le integrazioni al "*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*", composto di n. 45 articoli, approvato con deliberazione consiliare deliberazione n. 20 del 23 maggio 2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 23 del 24 luglio 2015 e n. 42 del 30 dicembre 2016, sostituendo l'articolo 42, con il corrispondente articolo esaminato nel corso della discussione e riportato nella premessa del presente deliberato.

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), con il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), integrato con le modifiche apportate con la presente deliberazione.

3) di pubblicare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), integrato con le modifiche apportate con la presente deliberazione:

- ♦ sul sito internet del Comune
- ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione espressa nelle consuete modalità di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FUSCO AMEDEO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parisi Anna

Il Consigliere Anziano
F.to SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 267/2000.

Scanno, li 12-04-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parisi Anna

Pubblicata il _____ al N. _____

COMUNE DI SCANNO UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:

- Sono decorsi i termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
 - L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
- Scanno, 28-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all'originale
Scanno li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE